

DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2017, n. 228

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

(18G00017)

(GU n.22 del 27-1-2018)

Vigente al: 11-2-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,

n. 34;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di attuazione

dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, recepita con decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27

febbraio 2003, n. 105;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto il Regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il Regolamento n. 907/2014/UE dell'11 marzo 2014;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge
7

agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia
di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
recante

disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di

polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi

dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015,
n.

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante

disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia

ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni

pubbliche;

Considerato che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n.

124 del 2015 statuisce che «entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il

Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi

e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti

legislativi recanti disposizioni integrative e correttive»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi

dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 ottobre
2017;

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per
la

semplificazione, delle Commissioni parlamentari competenti
per

materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella

riunione dell'11 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle

finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e
il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed
integrazioni

alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di

polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2

Modifiche al Codice dell'ordinamento militare

di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni,
sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 162, comma 3, dopo le parole: «titolari
dei

dicasteri, organi e autorità» sono inserite le seguenti: «,
fermo

restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 174-bis»;

b) all'articolo 174-bis:

1) al comma 2, lettera a), le parole: «per la tutela
forestale,

ambientale e agroalimentare» ovunque ricorrono sono sostituite
dalle

seguenti: «forestali, ambientali e agroalimentari»;

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I reparti istituiti con decreto del
Ministro

dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei
conti

in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con
decreto

del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento
ordinario,

sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera
a).

I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di

Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando
carabinieri

per la tutela agroalimentare.

2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono

anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il
Comando

carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei parchi. ».

c) all'articolo 828, comma 1, le parole «dell'ambiente»
sono

sostituite dalla seguente: «ambientale»;

d) all'articolo 1913, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non si
attua

nei confronti del personale transitato d'autorita' nell'Arma
dei

carabinieri, qualora, in ragione degli anni residui di
servizio

effettivo, non abbia la possibilita' di maturare il
diritto

all'indennita' supplementare di cui al comma 1, dell'articolo
1914.

».

e) all'articolo 2212-octies, dopo il comma 2, e' aggiunto
il

seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli

forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri

assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli

ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al

comma 1;»;

f) all'articolo 2212-nonies, dopo il comma 1, e' aggiunto il

seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli

forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri

assumono la denominazione di quelli previsti per il ruolo degli

appuntati e carabinieri, secondo la corrispondenza di cui al
comma

1;».

g) all'articolo 2214-quater, comma 4, sostituire le parole:
«non

si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di
cui

all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III» con
le

seguenti parole: «si applicano le disposizioni in materia
di

ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII,
Sezione

III. In deroga all'articolo 992, il predetto personale permane
in

ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non
oltre

i 65 anni di età'. »;

h) all'articolo 2247-ter, dopo il comma 1, sono aggiunti
i

seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il
rendimento

in servizio del personale appartenente al ruolo direttivo
dei

funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello
Stato

transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in
servizio

permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti
da

una dichiarazione di mancata redazione della
documentazione

caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal
comando

di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 174-bis
e

finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo

di tempo.

1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-bis si

applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e

non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei

corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei casi previsti

dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3. ».

Art. 3

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
le

parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente
parola:

«ambientale».

Art. 4

Modifiche all'articolo 7

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto
2016,

n. 177, dopo la lettera v), e' aggiunta la seguente:

«z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di

intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili

del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli

incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera

i), svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei carabinieri.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 8

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,

il comma 3 e' soppresso.

Art. 6

Modifiche all'articolo 9

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016,

n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo le parole «all'articolo 7, comma 1,»

aggiungere le seguenti «ferme restando le attribuzioni delle regioni

e degli enti locali,»;

b) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole
«nelle

attività' di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21
novembre

2000, n. 353, sulla base di accordi di programma»;

c) alla lettera b), dopo le parole «d'intesa con le
regioni,»

aggiungere le seguenti «sulla base di accordi di programma,»;

d) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente «c-
bis)

espressione, per la parte di competenza, dei pareri di
cui

all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.».

Modifiche all'articolo 11

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 177, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella

tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017.».

Modifiche all'articolo 16

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 177, sono soppresse le parole «a eccezione del regime

dell'ausiliaria,».

Art. 9

Modifiche all'articolo 18

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Al personale del Corpo forestale dello Stato

transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di

finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui

all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017,

la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66.

12-ter. Per il personale del Corpo forestale dello Stato

transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di

finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una

sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito:

a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono
proseguiti

dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del
medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo
le

modalita' ivi previste, e, se definiti con proposta di
sanzione

disciplinare di stato, il relativo provvedimento e' disposto
dagli

organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.

66;

b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e

istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all'articolo

1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, all'esito del

procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui

l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del

decreto penale irrevocabili.

12-quater. Per i fatti commessi dal personale del
Corpo

forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma
dei

carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati
con

sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui
l'Amministrazione

militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto
il

profilo disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le
procedure

di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12-quinquies. Nei casi di cui ai commi 12-ter e 12-quater,
per

l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

a) le condotte, che nell'ordinamento di
provenienza

comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in

ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da

uno a sei mesi;

b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza

comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in

ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione;

c) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza

comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo
restando

quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n.
19,

sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado
per

condanna penale limitatamente ai reati e alle pene previsti
anche

nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione
delle

sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma nei
restanti

casi.

12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31
dicembre

2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo
forestale

dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o
per

particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei

carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e

definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale

dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre

2018.

12-septies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato

transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti

disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad

eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare

piu' grave della multa.

12-octies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato

transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti

disciplinari non estinti si applicano, altresì, le seguenti

disposizioni:

a) se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti

dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le

modalità ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione

disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi

competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del

comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile

1996, così come modificato e integrato dal contratto collettivo

nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto

delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo,

sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale

del 15 giugno 2004;

b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e

istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti

collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a).

12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale

dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale

irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale,

la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi

e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di

lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a).

12-decies. Nei casi di cui ai commi 12-octies e 12-nonies, per

l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del

personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel
Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le
seguenti

disposizioni:

a) le condotte che nell'ordinamento di
provenienza

comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81
del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
sono

valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio
con

privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di
sei

mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto

aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996,
così

come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di

lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle

amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo,

sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del 15 giugno 2004;

b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza

comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono

valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso

previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla

lettera a);

c) le condotte che nell'ordinamento di
provenienza

comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85
del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
fermo

restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7
febbraio

1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione
del

licenziamento senza preavviso previsto dai contratti
collettivi

nazionali di lavoro di cui alla lettera a).

12-undecies. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
nei

confronti del personale del Corpo forestale dello Stato
transitato

nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al

transito nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, giudicati con

sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha

avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo

disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e

si applicano le seguenti disposizioni:

a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza

comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in

ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della
sospensione

dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto

del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

b) le condotte, che nell'ordinamento di
provenienza

comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto
del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate
in

ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della
destituzione

dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente
della

Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

c) le condotte che nell'ordinamento di
provenienza

comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19,

sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai sensi

dell'articolo 8, lettere b) e c) del decreto del Presidente della

Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, ovvero in ordine all'irrogazione

delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione,

ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti

casi;

d) al personale del Corpo forestale dello Stato transitato

nell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applica, con rinvio

all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione.

12-duodecies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo

forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero

delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con

sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha

avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo

disciplinare e' condotta dagli organi e secondo le procedure previste

dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti

collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei casi

di cui al primo periodo, per l'irrogazione delle sanzioni si

osservano le seguenti disposizioni:

a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza

comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono

valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con

privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di

sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di

riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme

imperative;

b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza

comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono

valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso

previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento

per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;

c) le condotte che nell'ordinamento di
provenienza

comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85
del

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
sono

valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza
preavviso

previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
riferimento

per il personale del Ministero delle politiche agricole.».

b) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e
23

dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n.

66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi
della

rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

13-ter. Ai fini della concessione della croce per anzianita' di

servizio di cui all'articolo 858 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, il servizio

prestato nel Corpo forestale dello Stato dal personale transitato

nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, e' considerato

servizio militare.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2017

MATTARELLA

del Gentiloni Silveri, Presidente

Consiglio dei ministri

semplificazione Madia, Ministro per la

e la pubblica amministrazione

delle

Padoan, Ministro dell'economia e

finanze

Pinotti, Ministro della difesa

Minniti, Ministro dell'interno

politiche

Martina, Ministro delle

agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Orlando